

Civile Ord. Sez. 6 Num. 11810 Anno 2019

Presidente: IACOBELLIS MARCELLO

Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

Data pubblicazione: 06/05/2019

### ORDINANZA

sul ricorso 3229-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

*- ricorrente -*

*contro*

ZHOU AIFANG;

*- intimato -*

avverso la sentenza n. 1517/11/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di FIRENZE, depositata il 12/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non  
partecipata del 14/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA  
ENZA LA TORRE.

4

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

1

**Ritenuto che:**

L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Toscana, meglio indicata in epigrafe, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per IRPEF anno 2008, con il quale veniva contestato alla contribuente di aver conseguito redditi di capitale non dichiarati, risultanti dalle movimentazioni bancarie - ex art., 32 del d.P.R. n, 600 del 1973- ha respinto l'appello dell'Ufficio. In particolare, secondo la CTR, la motivazione a base dell'accertamento era fondato su "semplici congetture, per quanto sensate, prive di riscontri oggettivi e, pertanto, della valenza di presunzioni gravi, precise e concordanti", con conseguente mancato assolvimento dell'onere della prova della pretesa tributaria, gravante sull'Agenzia a prescindere dalla prova contraria fornita dal contribuente.

Zhou Aifang è rimasta intimata.

**Considerato che:**

Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 32, comma 1, d.P.R. 600/1973, 2729 e 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la CTR affermato che l'onere della prova della rilevanza reddituale delle movimentazioni bancarie graverebbe solo sull'Amministrazione, e non sul contribuente, che non sarebbe neppure onerato della prova contraria.

Il motivo è fondato.

Va premesso che la presunzione di cui all'art. 32 d.P.R. 600/1973 ha natura legale e, in quanto tale, non

necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c., previsti, invece, per le presunzioni semplici (Cass. 9078/2016; Cass. n. 6237/2015).

Costituisce altresì principio consolidato quello secondo cui "qualora l'accertamento effettuato dall'Ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente" (cfr. da ultimo Cass., 9 marzo 2018, n. 5758, che richiama Cass. n. 711/2017, n. 15857/2016 e n. 4829/2015; nonché Cass. 12 gennaio 2018, n. 623, e 6 dicembre 2017, n. 29261).

Ciò premesso, nel caso di specie, l'Agenzia, fornendo la prova che sul conto corrente di Zhou Aifang erano affluite ingenti somme per accreditamenti bancari dall'estero, con la causale dell'operazione "investimenti in beni e diritti immobiliari", aveva già dimostrato, in via presuntiva, la disponibilità in capo alla contribuente di maggiori redditi tassabili, per cui spettava a quest'ultima, sulla base di una prova, non generica ma analitica per ogni versamento bancario, dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non erano riferibili ad operazioni imponibili e pertanto privi di rilevanza fiscale.

La CTR non si è attenuta ai superiori principi, per cui la sentenza va cassata, con rinvio alla CTR della Toscana,

che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Roma, 14 marzo 2019

4

h